



## Etilometro a 2,7 g/l, non indispensabile il secondo rilevamento: è talmente ubriaco da non riuscire a farlo



L'accertamento del tasso alcoolemico non deve essere dimostrato necessariamente con l'etilometro. Lo stato di ubriachezza può essere dimostrato anche tramite elementi sintomatici: i carabinieri hanno riscontrato un'eclatante manifestazione di ebbrezza dall'andatura irregolare dell'autocarro e

dall'incapacità di stare in piedi del guidatore. Con la sentenza 23306/13 la Cassazione ha confermato la condanna.

**Il caso:** tasso alcoolemico da 2,71 g/l alla guida di un autocarro. Dopo essere stato assolto in primo grado, un uomo di 30 anni viene condannato dalla Corte d'Appello per aver guidato ubriaco un autocarro. L'etilometro ha riscontrato un livello alcoolemico pari a 2,71 g/l: contravvenzione, con sospensione di patente di guida, ex art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada. L'uomo ricorre per cassazione, dolendosi del fatto che la propria responsabilità penale sia stata dedotta senza che fosse stata compiuta la necessaria doppia misurazione. L'accertamento dell'ubriachezza può essere fatto anche su base sintomatica. La Suprema Corte ribadisce che, «in difetto della prova legale, ma valendo il principio del libero convincimento del giudice in materia di valutazione della prova, l'accertamento del tasso alcoolemico può essere dimostrato con qualsiasi mezzo e non necessariamente con l'etilometro». A seguito della modifica apportata all'art. 186 da parte del d.l. n. 92/2008, lo stato di ebbrezza, accertato con ogni mezzo e quindi anche su base sintomatica, può essere riferito non solo all'ipotesi più lieve di cui alla fascia a), già depenalizzata, ma anche alle ulteriori e più gravi ipotesi, «ove si dimostri che la condotta dell'agente a talune di queste sia riconducibile, al di là di ogni ragionevole dubbio». La ratio normativa è finalizzata a «contrastare il correlativo aumento della pericolosità per l'incolumità degli altri utenti della strada insita nella circolazione di veicoli guidati da chi si trovi in stato di ebbrezza».

E' vero che l'unica rilevazione effettuata con l'etilometro non soddisfa le prescrizioni di prova legale dettate dall'art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede la doppia misurazione a distanza di 5 minuti l'una dall'altra, ma la corte territoriale correttamente ha ritenuto come ragionevolmente plausibile che il successivo accertamento, reso peraltro impossibile dalle condizioni fisiche dell'imputato, avrebbe dato un esito certamente superiore a 1,5 g/l. Tale deduzione è stata correttamente fatta sulla base del riscontro dei Carabinieri, che hanno evidenziato un

eclatante stato di ebbrezza: l'autocarro procedeva ad andatura irregolare, fermandosi in mezzo alla strada non essendo in grado di impegnare un'intersezione stradale, e il guidatore pronunciava frasi sconnesse senza essere in grado di reggersi sulle gambe. Per queste ragioni la Corte rigetta il ricorso, confermando la responsabilità penale dell'uomo.

da [dirittoegustizia.it](http://dirittoegustizia.it)

## Incidente stradale. Sì alla liquidazione separata del "danno esistenziale" oltre a quello "biologico" in caso di pregiudizio alla vita sessuale

*In caso d'incidente che abbia creato un pregiudizio alla vita sessuale sussiste un danno esistenziale che dev'essere risarcito autonomamente rispetto a quello biologico.*

*Al di là della nomenclatura la vittima dell'incidente ha diritto al ristoro per tutte le lesioni subite.*

Al di là delle definizioni il danno esistenziale o come lo si voglia chiamare va risarcito in maniera separata rispetto a quello biologico nel caso siano stati lesi diritti di rango costituzionale. Ed è così che con la sentenza n. 23147 dell'11 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento per la sopraggiunta impossibilità di realizzarsi sessualmente ad una vittima di un sinistro stradale.

La decisione, per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", segna un importante punto a favore per tutti quei danneggiati che sono rimasti vittime di gravi infortuni ed una nuova batosta a carico delle imprese di assicurazioni che si sono opposte da tempo ed in ogni sede a far riconoscere un importante voce di danno che altrimenti comporterebbe liquidazioni inique e parziali.

Nel caso in questione è stato rigettato il ricorso incidentale di una compagnia che si opponeva alla sentenza della Corte d'Appello che aveva liquidato separatamente il danno alla vita sessuale definito dalla stesso danneggiato come danno esistenziale.

È importante sottolineare che nel motivare la sentenza, i giudici di legittimità rilevano, anche alla luce dell'ampio dibattito sul punto in giurisprudenza e dottrina, che se non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturiti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore pasta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria). Mentre, qualora si intendesse invece includere nella categoria pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima



(essendo essi irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando in senso contrario che quest'ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta "danno esistenziale". «Ed invero, l'erroneità della denominazione adottata, di per sé sola, non fa ovviamente discendere l'illegittimità della loro liquidazione».

da *mnews.it*

## Il sinistro stradale con fuga ed omissione di soccorso configura due reati



*L'art. 189 del codice della strada, nel disciplinare la condotta che deve tenere l'utente della strada a seguito di incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, prevede, ai commi VI e VII, due distinte ipotesi di reato, ovvero l'ipotesi di*

*incidente con danno fisico alle persone coinvolte (comma VI) per la quale sancisce l'obbligo di fermarsi e l'ipotesi di incidente con ferimento di persone, per la quale sancisce l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza (comma VII). La violazione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente e quella dell'obbligo di prestare assistenza alla persona ferita integrano due distinte ipotesi di reato, lesive di distinti beni giuridici, che danno luogo, in caso di infrazione di entrambi gli obblighi, ad un concorso materiale di reati (Cass. Pen. Sez. IV 12.3.01, n. 10006, Pennacchio, Sez. IV, 6.6.72 n. 919 Frattini).*

Il reato di fuga in caso di incidente con danno alle persone, di cui al comma VI dell'art. 189 codice della strada è un reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge.

Invece, per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui al comma VII dello stesso articolo, è necessaria l'effettività dello stato di bisogno dell'investito, che viene meno, oltre che, naturalmente, nel caso di assenza di lesioni, allorché altri vi abbiano già provveduto e non risulti necessario, né efficace, alcun altro intervento, circostanze, queste, che non possono essere ritenute sussistenti con una valutazione ex post, ai fini dell'esonero della responsabilità, ma devono essere ritenute dall'investitore in base ad una obiettiva valutazione da compiersi al momento dell'incidente (Cass. Pen. Sez. IV, 9.8.02, n. 29706).

In definitiva, mentre nel caso di incidente da cui derivi un coinvolgimento di persone, è fatto obbligo al presunto responsabile di fermarsi, indipendentemente dall'effettiva causazione di lesioni all'investito, e proprio al fine di verificarne le condizioni, oltreché di consentire l'identificazione del responsabile e la ricostruzione della dinamica, di talché il reato si perfeziona istantaneamente per il solo fatto della mancata osservanza dell'obbligo dell'arresto del veicolo, nel caso di incidente con ferimento di persone, all'obbligo di fermarsi, già coevo alla fattispecie dell'art. 189 comma VI C.d.S., si aggiunge quello di prestare assistenza, ma, diversamente dal primo, l'effettività dell'obbligo di prestare assistenza è subordinata ad un concreto stato di bisogno della vittima dell'incidente, da valutarsi nei termini come sopra illustrati. (Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio – 7 ottobre 2013, n. 41375)

di *Luigi Del Giudice*  
[www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)

## Massimario di Legittimità e di merito

### **Strade - Autostrade - Omesso pagamento del Pedaggio autostradale - Ipotesi di reato - Configurabilità.**

Sussiste un rapporto di mera sussidiarietà e non di specialità tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 176, comma 17, c.d.s., che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, e le fattispecie penali, eventualmente concorrenti, dei delitti di insolvenza fraudolenta o di truffa, qualora ne sussistano i presupposti. **(Cass. Pen., Sez. II, 14 novembre 2012, n. 44140) [RIV-1301P15] Artt. 176 cs.**

### **Responsabilità da sinistri stradali – Colpa del conducente – Terzi trasportati – Senza casco – Morte del terzo trasportato maggiorenne su ciclomotore di altro maggiorenne su ciclomotore di altro maggiorenne – Reato di omicidio colposo – Configurabilità.**

È responsabile di omicidio colposo il motociclista che non abbia obbligato il passeggero, seduto dietro di lui, ad indossare il casco, nel caso in cui, a seguito di sinistro stradale, intervenga il decesso dello stesso, quandanche la vittima sia maggiorenne. Incombe sempre infatti, nei confronti del conducente, l'obbligo di controllare che



il casco venga effettivamente vestito dal trasportato, a nulla rilevando la mancanza di una specifica violazione contravvenzionale in merito. **(Cass. Pen., Sez. IV, 8 novembre 2012, n. 43449) [RIV-1301P17] Art. 171 cs.**

**Responsabilità da sinistri stradali – Colpa del conducente – Terzi trasportati – Senza casco – Accettazione da parte del trasportato minorenni del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza – Concorso di colpa del trasportato – Configurabilità.**

In tema di sinistro stradale, nel caso di morte del passeggero senza casco, occorre – ai fini dell'accertamento della responsabilità delle parti – una valutazione complessiva di tutti gli elementi che possono aver costituito un contributo colposo alla verificazione dell'evento, costituendone un antecedente causale. Fra questi, occorre considerare se il trasportato accetti consapevolmente i rischi della circolazione e se l'omesso uso del casco influisca concretamente sulla causazione del danno. **(Cass. Civ., Sez. III, 12 ottobre 2012, n. 17107) [RIV-1301P18] Art. 171 cs.**

**Guida in stato di ebbrezza – Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità – Normativa più favorevole al reo – Applicabilità – Fatti commessi prima della L. 29 luglio 2010, n. 120.**

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, è da considerare più favorevole al reo e quindi può trovare applicazione anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di predetta legge, dovendosi tuttavia far riferimento a limiti edittali più elevati previsti dalla normativa stessa, in applicazione del principio per cui, una volta individuata la normativa più favorevole per il reo, essa deve essere applicata nella sua integralità. **(Cass. Pen., Sez. IV, 31 ottobre 2012, n. 42496) [RIV-1301P21] Art. 186 cs.**

**Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquidazione coatta Amministrativa dell'impresa di assicurazione – Comunicazione all'impresa designate ex. Art. 25 della legge n. 990/1969 – Natura – Esclusione dal processo dell'impresa designata – Configurabilità.**

La comunicazione di cui all'art. 25, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 ha natura di *denuntiatio litis*, ma non costituisce una *vocatio in ius*; ove l'impresa designata, quindi, decida di rimanere inerte, essa non diviene parte del processo, neppure contumace, e non è legittimata ad impugnare la sentenza conclusiva del giudizio. **(Cass. Civ., Sez. III, 23 ottobre 2012, n. 18155) [RIV-1301P22] Art. 193 cs.**

**Peculato – D'uso – Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo – Circolazione abusive da parte di custode di autovettura di proprietà di terzi – Appropriazione per uso momentaneo – Sussistenza. Integra il delitto di peculato d'uso la condotta del custode di**

un veicolo sottoposto a sequestro il quale, non essendone il proprietario e neppure agendo nel suo interesse o in concorso con lui, faccia un uso momentaneo di detto veicolo. **(Cass. Pen., Sez. VI, 18 settembre 2012, n. 35767) [RIV-1301P23] Art. 314 cp.**

**Guida in stato di ebbrezza – Sentenza di condanna – Confisca del veicolo – Obbligo del giudice di disporla – Configurabilità.**

La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), c.s., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione del giudice penale. **(Cass. Pen., Sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32427) [RIV-1301P24] Artt. 186, 224 cs.**

**Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione - A mezzo postale del verbale di accertamento di violazione al codice della strada e della relativa ordinanza-ingiunzione - Conoscenza legale degli atti in capo al destinatario - Configurabilità - Conseguenze - Prova del contenuto del plico - Onere relativo - A carico del mittente.**

La rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza-ingiunzione, ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attestata dai rispettivi avvisi di ricevimento implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato. **(Cass. Civ., Sez. II, 26 luglio 2012, n. 13259) [RIV-1301P26] Artt. 200, 201 cs.**

**Patente – Guida senza patente – Guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc. Senza certificato di idoneità – Reato di cui all'art. 116, comma 13, c.s. – Esclusione – Violazione amministrativa – Configurabilità.**

Non integra il reato previsto dall'art. 116, comma tredicesimo, c.s., ma la violazione amministrativa sanzionata dall'art. 116, comma 13 bis, la guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc. senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità. **(Cass. Pen., Sez. IV, 14 giugno 2012, n. 23631) [RIV-1301P30] Artt. 52, 116 cs.**

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti - Applicabilità.**

In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. b, c.d.s.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione. **(Cass. Pen., Sez. IV, 18 maggio 2012, n. 19162) [RIV-1301P31] Art. 186 cs.**